

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE



05776-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU

- Presidente -

Sent. n. sez. 845/2020

DONATELLA FERRANTI

UP - 11/11/2020

ALDO ESPOSITO

- Relatore -

R.G.N. 2383/2020

ALESSANDRO RANALDI

DANIELA DAWAN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi.

udito il difensore

E' presente l'avvocato GIORDANO GIOVANNI del foro di NAPOLI difensore del responsabile civile LA CARTA SRL, che chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato CICATIELLO ERNESTO del foro di NAPOLI difensore di

che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 19 ottobre 2018, ha condannato [] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 590, commi primo, secondo e terzo, e 583, comma secondo, n. 3, cod. pen.: perché in qualità di legale rappresentante della [] s.r.l. e di datore di lavoro di [] per colpa generica e per violazione della normativa per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 18, comma 1, lett. a e b, 28, comma 2, lett. a) e 71, comma 7, lett. a) e b), d. lgs. n. 81 del 2008, gli causava lesioni personali gravissime consistite in "amputazione traumatica della mano sinistra e scuoiamento dell'arto superiore sinistro determinanti la perdita della funzionalità dell'organo della prensione", perché, mentre quest'ultimo operaio apprendista ribobinatore effettuava le operazioni di pulizia con la ribobinatrice in moto, rimaneva con la mano sinistra incastrata nell'accoppiamento dei rulli, così procurandosi le lesioni sopra indicate; inoltre, l'imputato e la responsabile civile [] s.r.l. erano condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della parte civile [] [] in proprio e nell'interesse del minore []

1.1. Il Tribunale di Napoli Nord assolveva [] perché il fatto non sussiste, ritenendo non raggiunta la prova in ordine al reato contestato.

Secondo il Tribunale, in base alle dichiarazioni rese da [] e dai testi [] emerge una ricostruzione dei fatti univoca ed incontestata.

Il 26 novembre 2013, il [] all'epoca dei fatti operaio presso l'azienda del [] [] durante l'operazione di pulizia dei rulli di una macchina ribobinatrice, che effettuava in qualità di apprendista, subiva lesioni personali gravissime dovute al movimento rotatorio dei rulli stessi, che gli risucchiavano la mano. Il trascinarsi del braccio, inserito nell'accoppiamento dei rulli che andavano puliti, causava l'amputazione traumatica della mano sinistra e lo scuoiamento dell'arto superiore sinistro, con conseguente perdita della funzionalità dell'organo della prensione.

La contestazione concerneva la colpa generica e la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e, in particolare: a) l'affidamento agli operai dei compiti di utilizzo e di manutenzione della macchina ribobinatrice, senza previa valutazione delle capacità e delle condizioni degli stessi e senza preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza; b) la mancata elaborazione di un documento di valutazione dei rischi; c) la mancanza di formazione e di informazione circa i rischi connessi all'uso della macchina ribobinatrice.

In base alla consulenza dell'ing. [] e alla documentazione fotografica allegata, si evincevano le dimensioni e la complessità della macchina ribobinatrice, collocata

in uno spazio di 70 mq, all'interno del quale operano tre gruppi meccanici destinati alle diverse fasi di lavorazione della carta. I tre corpi meccanici sono dotati di rulli attraverso i quali passa la carta. Questo spazio, protetto da una pannellatura, è accessibile mediante tre porte a fini di pulizia del macchinario. La lavorazione della carta - comprese la graffatura e l'incollaggio - può avvenire nelle modalità "automatica" o "manuale", che si dispongono pigiando gli appositi pulsanti posti in prossimità delle porte di accesso. Come confermato dai testi escussi e dalla persona offesa, se la lavorazione avviene in modalità automatica, è possibile fermare il moto solo pigiando il pulsante di arresto, mentre, se il funzionamento è in modalità manuale, occorre premere costantemente il pulsante di avvio per far girare la macchina.

Il Tribunale riteneva impossibile acclarare lo stato e la modalità di funzionamento della ribobinatrice né in che modo il braccio del [] che aveva inserito la mano nello spazio occupato dai rulli per pulirli, fosse stato risucchiato dal macchinario.

Al momento dell'evento, nei pressi della ribobinatrice, erano presenti il [] e il []. Il [] e il [] si dedicavano alla pulizia e all'asciugatura del macchinario all'interno della pannellatura; il [] si trovava all'esterno dello spazio protetto. L'incertezza della dinamica dei fatti scaturiva dalle parziali discrepanze emerse dalle versioni fornite dai tre dipendenti circa lo stato della macchina, le posizioni e i movimenti dei lavoratori nei pressi della pulsantiera.

Stando a quanto dichiarato dal [] il [] per asciugare velocemente i rulli, dava la disposizione al [] che si trovava nei pressi della pulsantiera, di mettere la macchina in tensione. Pertanto, durante le operazioni di pulizia, la sua mano era risucchiata. Il [] aggiungeva che non gli era stata fornita formazione specifica di uso del macchinario né erano stati svolti corsi di formazione in azienda.

Il [] poi resosi irreperibile, dichiarava agli ispettori della ASL che il [] e il [] stavano provando il passaggio della carta fra i rulli in moto in modalità manuale e che improvvisamente aveva sentito urlare e visto il [] con la mano sinistra sotto la parte inferiore dell'estremità destra della macchina; a quel punto, gridava "stop" e il [] azionava il pulsante di blocco di emergenza; affermava di non aver seguito specifici corsi di formazione sui rischi connessi al macchinario.

Il [] invece, dichiarava che al momento dell'evento si trovava nei pressi della pulsantiera e che, su ordine del [] situato all'interno dello spazio dedicato alla ribobinatrice, aveva azionato manualmente il macchinario; aggiungeva che le tre porte di accesso al macchinario, compresa quella centrale da cui erano entrati il [] e il [] erano chiuse, quindi non riusciva a vedere il [] e non poteva sapere cosa stesse facendo, ma era certo che il [] fosse rimasto all'interno; la macchina era in modalità manuale e lui, appena sentite le urla, premette il pulsante di "stop" per fermare i rulli; precisava che i tecnici installatori della macchina nel settembre precedente ne avevano anche illustrato le modalità di funzionamento.

Secondo il giudice di primo grado, tali dichiarazioni risultavano incompatibili col meccanismo di funzionamento della ribobinatrice illustrato dal consulente tecnico. Benché diverse, le tre ricostruzioni convergevano in ordine alla circostanza che, ad un certo punto, il [] aveva interrotto il funzionamento della macchina, pigiando il pulsante di arresto. Dalla consulenza, in contrasto con le affermazioni dei tre operai della macchina, era emerso che per funzionare in modalità manuale, l'addetto doveva tenere premuto costantemente il pulsante di avvio, e bastava che il [] togliesse la mano dal pulsante, per determinare il blocco del motore. Se il [] come risultava da tali dichiarazioni, aveva provveduto, sentite le urla, a premere il pulsante di arresto, evidentemente il macchinario stava funzionando in modalità automatica e non manuale.

Tale dinamica trovava riscontro nel manuale di funzionamento e nelle valutazioni del consulente tecnico, secondo il quale la ribobinatrice in modalità manuale acquista una bassissima velocità di rotazione e, pertanto, non avrebbe avuto la forza di trascinamento tale da cagionare la perdita del braccio al []

Appurata l'impossibilità di ricostruire le modalità in cui il [] aveva subito le lesioni, il Giudice definiva la condotta della persona offesa "del tutto eccentrica rispetto alla formazione ricevuta per l'uso del macchinario"; evidenziava che la ditta, come documentalmente provato dal [] era dotata di un contratto di assistenza per la formazione dei lavoratori.

L'organo giudicante rilevava altresì che i testi [] avevano ammesso, di avere partecipato a corsi di formazione sull'uso di quel macchinario; al contrario, il [] e il [] lo avevano negato, in quanto entrambi portatori di uno specifico interesse, il primo, persona offesa, aveva la moglie ed il figlio costituiti nel presente giudizio quali parti civili; il secondo dirigeva le operazioni nel corso delle quali il [] riportava le lesioni.

Ritenendo accertata, pertanto, l'avvenuta formazione dei lavoratori, il Tribunale, tenendo conto del funzionamento nella modalità automatica del macchinario al momento dell'evento (circostanza che riteneva ampiamente provata sulla base della consulenza tecnica allegata), osservava che le operazioni di pulizia erano state effettuate dagli operai in una condizione del tutto vietata dalle norme in uso, in ordine alle quali i dipendenti avevano ricevuto le opportune istruzioni. Non appariva provato né emergeva dal dibattimento che il [] avesse dato disposizioni nel senso di operare violando le modalità di uso della macchina; egli aveva ordinato di pulire la macchina, ma senza chiedere che ciò avvenisse, mentre la stessa era in moto in modalità automatica, come specificato anche dalla persona offesa.

L'abnormità della condotta della persona offesa si estrinsecava nella scelta di discostarsi dalle direttive ricevute e, dunque, in un comportamento imprevedibile e tale da non poter essere impedito dal datore di lavoro.

dr

1.2. In accoglimento degli appelli del P.M. e della parte civile, la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità per il reato di omicidio colposo ascritto al []

La Corte territoriale ha condiviso le valutazioni degli appellanti in ordine alla necessità di predisposizione del DVR, connessi all'uso del macchinario ex art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008 e all'obbligo del datore di lavoro di formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 71, comma 7, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81 del 2008.

La Corte di merito ha escluso la necessità di disporre la rinnovazione istruttoria, in quanto la responsabilità dell'imputato, assolto nel precedente grado di giudizio, è basata su una diversa valutazione organica del materiale probatorio e, in particolare, sulla diversa interpretazione delle norme cautelari circa l'obbligatorietà della predisposizione del DVR e dell'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi connessi all'uso dei macchinari. Non viene in rilievo un diverso apprezzamento delle prove dichiarative, dovendosi condividere le valutazioni del Tribunale in ordine alla dinamica dei fatti, come ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, del Cicatiello e del Soto nonché della consulenza tecnica dell'ing. []

In ordine alle eccezioni preliminari del responsabile civile, alle quali si associava la difesa dell'imputato, i giudici di merito hanno rilevato che, nel prevedere che la citazione del responsabile civile avvenga a richiesta della parte civile, il codice di rito non impone nessuna formalità in riferimento alla procura speciale richiamata dall'opponente. La procura speciale è richiesta dal codice di rito per la costituzione in giudizio della parte civile, costituzione in giudizio che legittima il procuratore speciale così costituito a compiere tutti gli atti connessi e conseguenti alla costituzione stessa.

Il conferimento della procura speciale ingloba il conferimento di tutti i poteri e le facoltà espressamente garantiti alla parte civile. Inoltre, la presenza in udienza della persona offesa, anche danneggiata, determina l'esercizio della facoltà di costituirsi parte civile e sana l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali.

In ordine all'eccezione relativa all'assenza di prove circa la convivenza *more uxorio* con la costituita parte civile, [] e il rapporto di paternità col figlio della persona offesa, la Corte partenopea ha rappresentato che in primo grado il difensore non aveva eccepito il difetto di legittimazione. In ogni caso, in base all'autocertificazione prodotta dalla difesa di parte civile nel giudizio di secondo grado e del certificato di nascita, la convivenza *more uxorio* e il rapporto di paternità con [] [] risultavano pienamente provati.

La convivenza con la [] costituiva il presupposto del risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili soprattutto in virtù della prova della stabilità del rapporto, caratteristica che lo rende assimilabile a quello coniugale ai fini della pretesa risarcitoria. Ove la persona offesa e la parte civile abbiano spontaneamente e

volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale, è configurabile la convivenza *more uxorio* alla luce "della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi richiesti dalla legge ", che devono essere ricavati "in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei familiari conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza e la coabitazione. Il certificato di nascita di [] rivestiva piena prova non solo del rapporto di paternità e, unitamente all'autocertificazione, costituiva elemento presuntivo della sussistenza di un progetto di vita comune.

All'udienza del 19 gennaio 2018, il Tribunale acquisiva ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni del [] verbalizzate in data 4 novembre 2014 presso l'ASL di Aversa, in quanto tale soggetto si era reso irreperibile.

Il [] preposto all'attività di lavorazione della carta, riferiva agli ispettori dell'ASL che il [] e il [] erano intenti ad effettuare le prove di passaggio della carta fra i rulli, che questi ruotavano a bassa velocità, perché era stata impostata la modalità manuale e che sentiva urlare; avvicinandosi, vedeva il [] con la mano sinistra schiacciata dalla parte inferiore dell'estremità destra della macchina. Le dichiarazioni del [] dovevano essere ritenute utilizzabili sulla scorta dei principi in materia di irreperibilità del teste e acquisizione delle dichiarazioni in dibattimento.

Il contenuto delle dichiarazioni convergeva con le affermazioni della persona offesa in merito ai corsi di formazione, con la mancanza di documentazione attestante l'avvenuta formazione e con l'incertezza degli altri lavoratori sui corsi specifici, con particolare riferimento ai rischi connessi con l'uso della ribobinatrice; il [] dichiarava di aver seguito corsi di formazione per l'utilizzo del carrozzone e del carrello elevatore, macchinari diversi dalla ribobinatrice; il [] dichiarava di aver seguito due corsi per impianti elettrici e uno per un poco in generale, circostanza da cui poteva desumersi la mancata partecipazione a corsi sulla ribobinatrice; [] Antonio dichiarava di aver partecipato al corso di formazione, ma non ricordava da chi fosse stato impartito. Il [] peraltro, aveva ammesso di aver provveduto alla formazione dei dipendenti mediante la sospensione dei lavori, affinché gli stessi potessero assistere al montaggio del macchinario effettuato dai tecnici dell' [] (condotta non assimilabile alla formazione sui rischi).

Il [] ritenuto alla luce della consulenza tecnica espletata in primo grado esperto della macchina ribobinatrice al punto da essere presentato agli operai come responsabile di quella attività, avrebbe dovuto ricevere adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per la sua qualifica di preposto avrebbe dovuto ricevere una formazione aggiuntiva rispetto a quella degli altri dipendenti ex art. 37, comma 7, d. lgs. n. 81 del 2008, seguita anche da un aggiornamento periodico. Egli, pertanto, più degli altri lavoratori, avrebbe dovuto

rammentare la partecipazione ad un corso di formazione sui rischi connessi alla manutenzione e, pertanto, anche alla pulizia della macchina ribobinatrice.

L'istruttoria espletata in primo grado consentiva di affermare la colpevolezza dell'imputato, nonostante le discrasie emerse dalle dichiarazioni dei testi e rilevate dal Tribunale, in ordine alle modalità di funzionamento della ribobinatrice, al momento dell'evento lesivo, alle direttive ricevute dal preposto [] e all'utilizzo della pulsantiera da parte del []

Mentre il [] riferiva che il [] per asciugare velocemente i rulli, aveva impartito la disposizione al [] situato nei pressi della pulsantiera, di mettere la macchina in tensione in modalità automatica (come confermato dal consulente tecnico), il [] e il [] riferivano che i rulli giravano in modalità manuale. Stante l'impossibilità di affermare lo stato e la modalità del funzionamento della macchina e di comprendere la dinamica del sinistro, il Tribunale assolveva il []

Appariva comunque certo dall'istruttoria dibattimentale che le gravi lesioni erano state determinate dal trascinamento dell'arto tra i rulli della ribobinatrice, tra i quali la persona offesa aveva introdotto la propria mano.

Occorreva verificare se la condotta posta in essere dal [] potesse essere qualificata come imprevedibile, al punto da porsi al di fuori della possibilità di controllo del garante datore di lavoro. Per poter considerare il suo comportamento fuori dagli schemi, occorreva verificare i presidi antinfortunistici predisposti dal datore di lavoro, esigibili in relazione alla particolarità dell'operazione e alle attrezzature impiegate.

Soltanto la prova della effettiva informazione e della avvenuta formazione specifica dei lavoratori addetti all'uso della macchina ribobinatrice sui rischi inerenti le loro mansioni, e sulle corrette procedure di utilizzo e manutenzione del citato macchinario, mediante la disposizione di corsi specifici e periodici e con la predisposizione di un documento di valutazione dei rischi, poteva consentire di ritenere abnorme la condotta del [] L'inserimento da parte dell'operaio della mano nell'accoppiamento dei rulli che si muovevano nella modalità automatica, sebbene determinata da avventatezza, non poteva costituire un'ipotesi di imprevedibilità. Il danno poteva essere evitato o limitato, in presenza di un'educazione all'uso del macchinario. L'omessa produzione del DVR e la mancata dimostrazione della formazione degli operai addetti all'uso della ribobinatrice da parte del [] consentono di escludere la consapevolezza del [] dei rischi connessi all'utilizzo del macchinario.

L'operaio, venticinquenne, da poco assunto dall'imputato, non aveva esperienza nell'attività di lavorazione della carta, e aveva bisogno soprattutto di essere informato e formato sull'uso di un macchinario complesso quale quello in esame.

Quanto alla violazione dell'art. 28, comma 2, lett. A), d. lgs. n. 81 del 2008, erano rilevabili l'inadempimento dell'obbligo del datore di lavoro di redigere la documentazione contenente la valutazione dei rischi e l'impossibilità di delegare tale onere.

Mancava l'elaborazione di un atto scritto, in cui riportare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. L'art. 29, comma 3, T.U. per la Sicurezza prevede che ogniqualvolta venga apportata una modifica al ciclo produttivo, il DVR deve essere aggiornato e integrato. La circostanza della redazione del DVR per la precedente sede di Arzano, come rilevato dal consulente tecnico della difesa durante l'istruttoria dibattimentale, non è sufficiente a legittimare l'operato del datore di lavoro. Solo la presentazione di un DVR contenente disposizioni antinfortunistiche poste a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione all'utilizzo della macchina ribobinatrice inserita nel nuovo stabilimento nel 2013, avrebbe potuto escludere la colpa specifica ascritta all'imputato.

Con riferimento all'obbligo di formazione ed informazione, non appare provata l'organizzazione della didattica antinfortunistica per i lavoratori mediante appositi specifici corsi, volti ad educare all'uso della macchina ribobinatrice.

Nessun dato attestava la frequentazione da parte dei lavoratori di corsi di formazione specifica: vedi le dichiarazioni del [] del [] del [] e del []. Il [] dichiarava di avervi partecipato, ma non ricordava il nominativo dell'istruttore ed affermava di non aver mai firmato un registro di presenze. I soli verbali di formazione del 4 aprile 2012 prodotti in primo grado concernevano le attività svolte nella precedente sede di Arzano e non contenevano notizie sulla ribobinatrice. I presidi antinfortunistici non erano stati rielaborati, in violazione dell'art. 29, comma 3, T. U. per la Sicurezza. L'assunto sull'equipollenza del corso di formazione richiesto ex art. 71, comma 7, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81 del 2008 e l'assistenza al montaggio del macchinario ad opera dei tecnici OBL era destituito di fondamento.

Anche il paragone tra il DVR e il manuale di istruzioni posto all'interno dello spazio dedicato al macchinario presso lo stabilimento di Teverola era infondato, occorrendo distinguere tra l'informazione sulle parti tecniche, sul funzionamento e sulla composizione del macchinario e l'educazione all'utilizzo dello stesso, per evitare una prassi di lavoro foriera di pericoli.

2. Il [] a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen..

Si deduce che il P.M., nell'atto di impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado aveva fondato le proprie doglianze, facendo esplicito riferimento sia alle dichiarazioni testimoniali acquisite dal Tribunale e alla consulenza tecnica redatta per la difesa dall'ing. [] escusso all'udienza del 20 aprile 2018.

Secondo l'atto di appello del P.M., il Tribunale aveva ommesso di considerare che la ricostruzione fornita dalla persona offesa, secondo la quale il macchinario non stava

funzionando in modalità manuale, aveva trovato riscontro nella consulenza tecnica di parte. Il P.M. nell'atto di impugnazione, con riferimento alla formazione del personale addetto al macchinario deduceva che era emersa dall'istruttoria dibattimentale l'assenza di formazione in materia di sicurezza specifica sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro. Ciò emerge dagli accertamenti effettuati dal dipartimento di prevenzione e dalle dichiarazioni del [] e del [] che trovavano conferma nella circostanza del mancato rinvenimento nella documentazione esaminata di documenti attestanti che vi fosse stata formazione rispetto al macchinario.

Il P.M., quindi, aveva chiesto alla Corte di appello di affermare la penale responsabilità del [] per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, comprendente sia quanto acquisito tramite testimonianze sia quanto proveniente dal consulente tecnico di parte ing. []. In accoglimento dell'impugnazione del P.M. la Corte di Appello ha riformato, appunto, la sentenza assolutoria del Tribunale sulla base di esiti di prove dichiarative assunte in primo grado e non rinnovate in appello.

Il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado consisteva quasi interamente nelle dichiarazioni dei testi escussi: la persona offesa [] [] il [], il [] e il [] l'ing. [] consulente tecnico della difesa. Nella sentenza impugnata sono stati inseriti continui riferimenti alle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado (vedi pagg. 20 e ss. della sentenza della Corte partenopea), per cui non risultavano esaustivamente spiegate le ragioni della mancata rinnovazione.

Il giudice *a quo* non ha condiviso le osservazioni e le valutazioni del Tribunale in ordine alla dinamica dei fatti, come ricostruiti sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, del [] e del [] nonché della consulenza tecnica dell'ing. [] non ha fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato su una diversa valutazione organica del materiale probatorio e, in particolare, sulla diversa interpretazione delle norme cautelari circa l'obbligatorietà della predisposizione del documento di valutazione dei rischi e della informazione e formazione dei lavoratori sui rischi connessi all'uso dei macchinari.

I sopra individuati richiami al dato testimoniale acquisito in primo grado imponevano di rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante l'esame degli autori delle dichiarazioni ritenute decisive. La Corte di appello ha valutato il contenuto di tutte le testimonianze acquisite in primo grado in modo nettamente difforme dal Tribunale.

Il Tribunale infatti, a fronte delle discrasie emerse dalle dichiarazioni testimoniali affermava che l'istruttoria espletata non aveva consentito di affermare la sussistenza inequivocabile di profili di colpa specifica in contestazione né tanto meno di ricostruire in maniera certa ed incontestabile l'accadimento del fatto storico.

La Corte di appello ha sostenuto che l'istruttoria espletata in primo grado aveva consentito di affermare la colpevolezza contestata all'imputato, sebbene dalle dichiarazioni dei testi fossero emerse discrasie, esaustivamente rilevate dal Tribunale, in ordine alla modalità di funzionamento della macchina ribobinatrice nel momento dell'evento lesivo, alle direttive ricevute dal preposto [] e all'utilizzo della pulsantiera da parte del lavoratore [].

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 192, 512 e 512 bis cod. proc. pen., 111, commi quarto e quinto, Cost., 6, comma 3, lett d), CEDU.

Si osserva che, all'udienza del 19 gennaio 2018, il Tribunale aveva acquisito il verbale di dichiarazioni spontanee rese dal [] presso l'ASL Dipartimento di Prevenzione sede di Aversa in data 5 novembre 2014, senza svolgere le dovute ricerche previste dalla legge.

L'irreperibilità sopravvenuta del soggetto autore di dichiarazioni predbattimentali doveva essere accertata con rigore, costituendo un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. La deroga al principio costituzionale del diritto al contraddittorio nella formazione della prova ha natura eccezionale e di applicazione restrittiva: le ricerche non possono essere limitate al territorio nazionale e vanno estese al domicilio dichiarato, ai luoghi abitualmente frequentati, con consultazione degli archivi comunali e della amministrazione carceraria centrale e, se conosciuto, al luogo di residenza anche oltre il territorio nazionale.

Le ricerche erano state effettuate in violazione dell'art. 159 cod. proc. pen., nel solo territorio nazionale e, cioè, nella residenza, nel domicilio dichiarato e presso l'amministrazione carceraria centrale, ma non nei luoghi abitualmente frequentati e nel luogo di nascita, come risultava dallo stesso verbale poi acquisito, ove si leggeva che il [] era nato a Vina del Mar (Cile).

Del resto il Giudice di primo grado, all'udienza del 1° dicembre 2017, aveva specificamente ordinato al P.M. di estendere le ricerche al domicilio di nascita, al domicilio dell'ultima residenza ed al DAP, riservandosi di provvedere sulla richiesta avanzata ex art. 512 cod. proc. pen. dal P.M.. Il P.M., alla successiva udienza del 19 gennaio 2018, non dimostrava di aver esperito indagini esperite presso il luogo o il domicilio di nascita del [] nonostante la conoscenza - attraverso il verbale di cui aveva chiesto l'acquisizione - del luogo di nascita del [] (Vina del Mar - Cile). Ne deriva l'inutilizzabilità del verbale di dichiarazioni spontanee rese dal [] in data 4 novembre 2012 e acquisite all'udienza del 19 gennaio 2018.

2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 74 cod. proc. pen., 2967 cod. civ. e 185 cod. pen., norme afferenti la verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile.

Si rileva che, all'udienza del 16 settembre 2019 dinanzi alla Corte di appello, era reiterata l'eccezione, già formulata a conclusione del giudizio di prime cure, di non aver la costituita parte civile assolto l'onere incombente su di essa di provare i fatti posti a fondamento del diritto al risarcimento e, cioè, la convivenza *more uxorio* con la persona offesa e il rapporto di paternità sussistente fra il minore [] e la persona offesa.

Come illustrato dalle Sezioni Unite Civili (Sez. U civ., n. 2951 del 2016), la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 81 cod. proc. civ., tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare; invece, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, attinente al merito della causa, non riguarda la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Chi fa valere un diritto in giudizio deve dimostrare l'appartenenza di quel diritto o l'esistenza di ragioni giuridiche che lo collegano alla sua persona. In base all'art. 2697 cod. civ., la parte che promuove un giudizio, quindi, deve prospettare di esser parte attiva (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Non era mai stato provato che la [] fosse convivente *more uxorio* della persona offesa, né che il minore [] fosse il figlio di [] [] Colui il quale rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della morte e della lesione della persona a cui è legato da relazione affettiva, deve dimostrare l'esistenza e la natura di tale rapporto nonché la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, tale da assumere rilevanza al momento di verifica del fatto illecito; il danneggiato, che chiede il risarcimento del danno non patrimoniale attinente alla propria sfera relazionale, deve provare l'esistenza e la natura di tale rapporto con ogni mezzo, anche mediante elementi presuntivi; spetta al Giudice di merito accertare, alla stregua delle circostanze del caso concreto e degli elementi anche presuntivi adottati dalla parte, l'apprezzabilità della relazione affettiva a fini risarcitori.

A fronte di tali rilievi, la Corte di appello ritiene erroneamente sufficiente la mera asserzione di essere convivente *more uxorio* autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale, al fine di ritenere provata la titolarità del diritto. Il certificato di nascita di [] figlio della [] e della persona offesa [] [] era stato tardivamente prodotto in giudizio solo all'udienza di appello del 16 settembre 2019, dopo che le parti avevano rassegnato le proprie conclusioni.

3. La società [] quale responsabile civile, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen..

Si rileva che il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado consisteva quasi per intero dalle dichiarazioni dei testi escussi.

Si può constatare nella sentenza impugnata il continuo riferimento alle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado e, in particolare, laddove è evidenziato che il contenuto delle dichiarazioni in ordine alla mancata formazione degli operai risultava convergente con le affermazioni della persona offesa in merito ai corsi di formazione, alla mancanza di documentazione attestante l'avvenuta formazione e all'incertezza degli altri lavoratori sui corsi specifici e sui rischi connessi con l'uso della ribobinatrice (il [] dichiarava di aver seguito corsi di formazione per l'utilizzo del carroponete e del carrello elevatore, macchinari diversi dalla ribobinatrice); il [] dichiarava di aver seguito due corsi per impianti elettrici (da ciò deducendosi la mancata formazione in ordine alla ribobinatrice); il [] dichiarava di aver partecipato al corso di formazione, ma non ricordava da chi fosse stato impartito.

A fronte dei molteplici riferimenti alle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado non si potevano ritenere puntuali ed esaustive le motivazioni offerte dalla Corte di merito circa la mancata rinnovazione. Secondo il Tribunale, a fronte delle discrasie emerse dalle dichiarazioni testimoniali, l'istruttoria espletata non aveva consentito di poter affermare la sussistenza inequivocabile di profili di colpa specifica in contestazione, né tanto meno di ricostruire in maniera incontestabile l'accadimento del fatto storico. La Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato, sebbene dalle dichiarazioni dei testi fossero emerse discrasie in ordine alla modalità di funzionamento della macchina ribobinatrice, alle direttive ricevute dal preposto [] e all'utilizzo della pulsantiera da parte del lavoratore []

3.2. Violazione degli artt. 192, 512, 512 bis cod. proc. pen., 111, commi quarto e quinto, Cost., 6, co. 2, lett. D), CEDU.

Si rileva che, all'udienza del 19 gennaio 2018, il Tribunale aveva acquisito il verbale di dichiarazioni spontanee rese dal [] presso l'ASL Dipartimento di Prevenzione sede di Aversa del 5 novembre 2014, senza effettuare le ricerche previste dalla legge. L'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali va accertata con rigore e costituisce un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. La deroga al principio costituzionale del diritto al contraddittorio nella formazione della prova ha natura eccezionale.

Ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile, l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen. non è sufficiente, ma occorre che il Giudice disponga tutti gli accertamenti utili ai fini della reperibilità del testimone, congrui alla

peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti e dall'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio. Le ricerche erano state svolte senza la dovuta diligenza.

3.3. Violazione dell'art. 100 cod. proc. pen. per mancanza di mandato *ad hoc* per convenire in giudizio il responsabile civile.

Si deduce che, nella fattispecie, [] la persona danneggiata, aveva conferito la procura speciale esclusivamente per convenire in giudizio l'imputato, per far valere il proprio preteso diritto solo contro di lui.

Per tale ragione il responsabile civile doveva essere escluso dal processo ai sensi dell'art. 86 cod. proc. pen., in quanto non munito di procura speciale conferita espressamente anche a questo scopo.

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 cod. proc. pen., 2967 cod. civ. e 185 cod. pen. con riferimento alla verifica della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata con particolare riferimento alla qualità rivestita di convivente *more uxorio*.

Si osserva che, nel processo *de quo*, [] si era costituita parte civile, in proprio, nella dichiarata duplice qualità di convivente *more uxorio* della parte lesa e di esercente la potestà sul minore []. All'udienza del 16 settembre 2019 dinanzi alla Corte di appello era reiterata l'eccezione, già formulata a conclusione del giudizio di primo grado, di non aver la costituita parte civile assolto l'onere di provare, su di essa incombente, i fatti posti a fondamento del diritto al risarcimento, *in primis* la convivenza *more uxorio* con la persona offesa.

La Corte di merito ha erroneamente sovrapposto il concetto di legittimazione ad agire a quello di titolarità del diritto. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, la quale spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare ex art. 81 cod. proc. civ.. Si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare ed è, quindi, un elemento costitutivo della domanda.

4. Con memoria difensiva depositata in data 27 ottobre 2020, le parti civili [] e [] chiedono che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi o che siano rigettati nonché la condanna dell'imputato e del responsabile civile al risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

4.1. Si osserva che l'affermazione di responsabilità del [] non si è basata su una diversa valutazione delle prove dichiarative, bensì su una diversa interpretazione delle norme cautelari relative all'obbligatorietà della predisposizione del DVR e dell'informazione e della formazione dei lavoratori sui rischi connessi all'uso dei macchinari. Si trattava di una prova documentale e non basata sulle dichiarazioni dei testi.

4.2. Si rileva che il motivo di ricorso con cui si chiede dichiararsi l'inutilizzabilità del verbale di dichiarazioni spontanee rese dal [] in data 4 novembre 2012 ed acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. è palesemente inammissibile, non superando la c.d. "prova di resistenza". Infatti, allorché si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il relativo motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione dello stesso ai fini della c.d. prova di resistenza, occorrendo in ogni caso valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

I ricorrenti non hanno spiegato le ragioni dell'asserita incidenza delle dichiarazioni del [] sulla decisione. Erano stati eseguiti tutti gli accertamenti congrui ed utili ai fini della reperibilità del []. Infatti, all'udienza del 1 dicembre 2017, il P.M. depositava il certificato anagrafico emesso dal Comune di [], in Provincia di Lucca (luogo di residenza indicato dal []) in cui si dava atto della cancellazione dello stesso dall'anagrafe per irreperibilità. A detta udienza, la difesa del [] evidenziava che, in sede di dichiarazioni spontanee, il [] aveva indicato il proprio domicilio in []. Alla successiva udienza del 19 gennaio 2018, la difesa della parte civile produceva relata della notifica effettuata presso suddetto indirizzo con esito negativo; il P.M. forniva la prova delle ricerche effettuate presso quest'ultimo domicilio, il luogo di residenza dichiarato in [] e il DAP, aventi tutte esito negativo. Inoltre, produceva attestazione della Polizia Locale di Teverola di conferma dell'irreperibilità del [] emessa dalla Questura di Lucca.

4.3. Si osserva che è inammissibile il terzo motivo di ricorso, relativamente alla mancata dimostrazione da parte della [] della qualità di convivente *more uxorio* dell'infortunato e del rapporto di paternità sussistente sul minore [] figlio dello stesso.

Nè alla prima udienza del 9 giugno 2017 in cui la parte civile già costituita chiedeva la citazione del responsabile civile né all'udienza successiva in cui si costituiva il responsabile civile, i ricorrenti avevano eccepito il difetto di legittimazione della [] né avevano proposto tale eccezione in seguito alla notifica dell'appello della parte civile o nelle fasi preliminari al dibattimento. La duplice qualità di convivente *more uxorio* della persona offesa e di esercente la potestà genitoriale sul minore era dichiarata nell'atto di costituzione di parte civile effettuato all'udienza preliminare, in data 16 aprile 2017, autenticato dal difensore di fiducia e procuratore speciale, ma risultava pienamente provata alla luce dell'autocertificazione e del certificato di nascita prodotti dalla difesa della parte civile all'udienza del 16 settembre 2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso, con cui il [] e la società [] responsabile civile, deducono che la Corte di appello, nonostante avesse valutato le prove dichiarative in modo nettamente difforme dal Tribunale, non ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., è infondato.

Secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146).

Si è altresì affermato che, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (in motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione è invece rimessa alla discrezionalità del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma) (Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050).

In sostanza, l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale, decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, non si estende alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma.

Nel caso di specie la Corte di appello, in coerenza con tali indicazioni, ha rilevato che l'attendibilità delle deposizioni dei testimoni e del consulente tecnico era stata valutata in maniera del tutto identica al primo giudice e che la condanna si basava su un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio, così escludendo qualsiasi obbligo o necessità di rinnovazione.

Il Tribunale, infatti, prescindendo da alcune difformità tra le dichiarazioni rese dai testi, aveva ritenuto la dinamica dell'infortunio certa quantomeno in relazione ai suoi dati essenziali: l'intervento del [] quando la macchina ribobinatrice era in fun-

zione; l'esecuzione dell'operazione in modalità automatica del macchinario nonostante la diversa indicazione dei lavoratori sul punto, in quanto in caso contrario la forza del mezzo non sarebbe mai stata sufficiente a trascinare il braccio del lavoratore all'interno dei rulli. Il giudice di primo grado aveva poi affermato che i lavoratori avevano ricevuto adeguata formazione ed informazione sulle modalità d'uso del macchinario, spiegando le ragioni per le quali aveva considerato inattendibili i testimoni che invece avevano negato di aver seguito corsi.

La Corte territoriale ha fondato il giudizio di colpevolezza in base al medesimo quadro probatorio, confermando la dinamica dell'incidente descritta dal Tribunale e non fornendo una diversa interpretazione alle dichiarazioni dei testimoni ed alle risultanze degli accertamenti tecnici. L'organo giudicante ha attribuito rilievo all'assenza del DVR e alla carenza di formazione dei lavoratori circa la ribobinatrice, non considerando sufficiente quella impartita anteriormente all'installazione del macchinario. Si è affermato logicamente che, se il datore di lavoro avesse adempiuto agli obblighi inerenti alla sua posizione, l'evento lesivo sarebbe risultato prevedibile e prevenibile.

La Corte di merito non ha attribuito prevalenza all'una o all'altra ricostruzione dei fatti, prescindendo del tutto dalle modalità del singolo accadimento, limitandosi a negare il carattere eccentrico del comportamento del lavoratore.

Non impongono la rinnovazione istruttoria:

a) la diversa ricostruzione dei fatti operata dal P.M. nell'atto di appello, in quanto essa è stata fornita solo al fine di rafforzare la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, ma in seguito, come si è precisato, la Corte partenopea ha deciso, prescindendo del tutto da una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di primo grado;

b) le difformità tra le dichiarazioni dei testi e le risultanze della c.t. (es. sulle circostanze da cui poteva desumersi il funzionamento automatico o manuale della macchina), le quali sono state sostanzialmente ribadite da entrambi gli organi giudicanti di merito; al riguardo, solo in relazione al teste la Corte territoriale ha spiegato le ragioni della inverosimiglianza delle sue dichiarazioni sull'avvenuta formazione, ma non ha contestato una diversa interpretazione sul punto da parte del Tribunale, che si era limitata a menzionarle, senza formulare nessun giudizio sulla attendibilità del medesimo.

La Corte di appello ha basato l'affermazione di responsabilità del esclusivamente su valutazioni di carattere giuridico, non effettuando nessuna rivalutazione dell'impianto probatorio, ma limitandosi a trarre elementi decisivi dai principi affermati dalla giurisprudenza in tema di adozione del DVR, di formazione ed informazione dei lavoratori e di interruzione del nesso di causalità per cause eccezionali ed imprevedibili.

RL

Nella sentenza impugnata, infatti, si è sottolineata la natura non statica del DVR, che il datore di lavoro deve redigere nonché integrare e rivedere in occasione di ogni modifica apportata alle attrezzature utilizzate; inoltre, è stata disattesa la tesi difensiva dell'equipollenza tra il DVR e il manuale di istruzioni del macchinario, dovendo la valutazione del rischio consistere nell'analisi dei dati in funzione delle misure da adottare per eliminare o ridurre il rischio individuato.

Si è correttamente rimarcato il dovere non delegabile del datore di lavoro, di eseguire la valutazione dei rischi.

In tema di prevenzione degli infortuni, infatti, il datore di lavoro è tenuto a redigere e a sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355; Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253).

La responsabilità è stata altresì riconosciuta in considerazione della violazione dell'obbligo di datore di lavoro di formazione ed informazione dei lavoratori e, in particolare, perché il corso che essi avrebbero seguito non concerneva lo studio delle istruzioni circa il funzionamento della macchina ribobinatrice, che sarebbe stata installata solo in seguito e il cui errato funzionamento avrebbe comportato l'evento lesivo. Come precisato dalla Corte partenopea, il documento di valutazione dei rischi del 2012 non poteva contenere l'elaborazione dei rischi connessi all'impiego del macchinario, introdotto soltanto nella sede di Teverola nel 2013.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603, in tema di riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042).

Si è poi precisato che la condotta dell'operaio infortunato rientrava nell'area di azioni prevedibili e prevenibili dal garante, compatibili con la lavorazione in corso e col contesto di lavoro.

La Corte di merito, pertanto, ha applicato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603).

Questa Corte ha altresì precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, dep. 2014, Rovaldi, Rv. 259313, fattispecie di amputazione di una falange ungueale subita dal dipendente di un panificio che aveva introdotto la mano negli ingranaggi privi di protezione di una macchina "spezzatrice", in cui la Corte ha ritenuto irrilevante accertare se il lavoratore avesse inteso separare un pezzo di pasta dall'altro o invece eliminare delle sbavature del prodotto).

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui il [] e la responsabile civile lamentano la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per l'acquisizione delle dichiarazioni spontanee rese da [] presso l'ASL Dipartimento di Prevenzione sede di Aversa in data 5 novembre 2014, senza svolgere preventivamente le dovute ricerche previste dalla legge, è generico.

Va preliminarmente richiamato il quadro giurisprudenziale formatosi in sede di legittimità in tema di irreperibilità del teste.

In primo luogo, va osservato che è legittimo il decreto di irreperibilità emesso a seguito dell'esito negativo della notificazione effettuata all'indirizzo presso il quale l'imputato, residente all'estero, risulta iscritto all'AIRE, non sussistendo alcun obbligo di disporre ulteriori ricerche allorché si ignori il suo esatto recapito (Sez. 1, n. 19822 del 08/03/2019, Scotti, Rv. 276310; Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Loncaric, Rv. 247719).

Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc.

pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, ma non in una sede lavorativa non più attuale perché riferita ad una società inattiva (Sez. 5, n. 12179 del 19/11/2018, dep. 2019, Bonaccorso, Rv. 276037).

Inoltre, la legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese da persona successivamente divenuta irreperibile, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., richiede che le stesse siano state raccolte in presenza di adeguate garanzie procedurali o, in alternativa, confermate da elementi esterni ai contenuti accusatori e che l'irreperibilità, non prevedibile in fase investigativa ed accertata sul territorio nazionale ed estero con tutti gli strumenti disponibili, non sia riconducibile alla volontà del soggetto di sottrarsi al contraddittorio (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531).

Si è altresì affermato che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per Cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).

Ciò posto sui principi operanti in materia, i ricorrenti non forniscono nessuna indicazione in ordine alla residenza estera del rimasta ignota, e agli ulteriori luoghi indicati nell'art. 159 cod. proc. pen., in cui a loro avviso dovrebbero essere effettuate le ricerche. In conseguenza della mancanza di conoscenza del recapito all'estero, non occorre disporre ricerche.

Né essi precisano quale sia il luogo "abitualmente frequentato" dal relativamente al quale non sarebbero state effettuate le ricerche.

La circostanza, prospettata nei ricorsi, secondo cui il Tribunale aveva formulato una richiesta maggiormente dettagliata in ordine ai luoghi dove fare ricerche è irrilevante, perché comunque negli atti di impugnazione non sono indicati ulteriori elementi che consentissero di estendere le ricerche.

I ricorrenti, peraltro, non spiegano perché l'eliminazione di tale elemento probatorio - che si è basato principalmente sulla mancanza del DVR e sulla carenza di informazione e formazione dei lavoratori, cioè su dati acquisiti documentalmente - inciderebbe sull'esito del giudizio ai fini della cosiddetta "prova di resistenza".

3. Il terzo motivo del ricorso del e il quarto del ricorso della responsabile civile, con cui si deduce la violazione degli artt. 74 cod. proc. pen. e 185 cod. pen. per mancato assolvimento dell'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, sono infondati.

I ricorrenti sostengono che nel presente procedimento Liccardi Antonietta si era costituita parte civile nella duplice qualità, solo dichiarata, di convivente *more uxorio* della persona offesa e di esercente la potestà sul minore [redacted], asseritamente figlio dello stesso, e che, tuttavia, non aveva dimostrato la convivenza e il rapporto di paternità.

A sostegno dell'assunto difensivo, si invoca l'insegnamento delle Sezioni Unite Civili, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Sez. U Civ., n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371).

Le difese dell'imputato e della responsabile civile sostengono che, in base a tale principio, la parte civile avrebbe dovuto dimostrare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, per cui avrebbe dovuto documentare il rapporto di convivenza *more uxorio* della persona offesa con la [redacted] e la sua paternità sul minore [redacted]; inoltre, affermano che, occorrendo distinguere tra la legittimazione ad agire in giudizio e la titolarità del diritto, il difetto di quest'ultima poteva essere fatto valere anche oltre il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., per cui erroneamente la Corte territoriale ha rilevato la tardività dell'eccezione proposta sul punto.

La giurisprudenza penale, tuttavia, non ha mai recepito la distinzione formulata dalle Sezioni Unite civili, citata dal ricorrente, su prova del diritto e legittimazione ad agire.

In proposito, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tutte le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché se la prima udienza - compiuto il predetto accertamento - si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione (Sez. 5, n. 57092 del 15/11/2018, Cutuli, Rv. 274450; Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 2015, Busolin, Rv. 264113; Sez. 6, n. 49057 del 26/09/2013, P.C. Andriulo, Rv. 258129; Sez. 5, n. 17667 del 24/03/2011, Cavallari, Rv. 250187; Sez. 6, n. 809 del 18/12/1998, dep. 1999, Macavei, Rv. 212916).

4. Il terzo motivo di ricorso, con cui la responsabile civile rileva che la procura speciale della parte civile era stata rilasciata per far valere il diritto nei soli confronti dell'imputato, per cui il responsabile civile doveva essere escluso dal processo, è infondato.

Ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., il ministero del difensore deve essere attribuito a mezzo di procura speciale, conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata e deve essere depositata in cancelleria o all'udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.

La disciplina in esame è improntata al principio di conservazione degli atti, come si desume dai principi affermati dalla giurisprudenza processualpenalistica in materia (vedi ad esempio, in tema di validità e di idoneità della procura alla rituale instaurazione del rapporto processuale, anche se conferita al difensore in un atto separato).

Laddove il legislatore abbia stabilito di circoscrivere l'efficacia della procura lo ha stabilito espressamente (vedi l'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui la procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa).

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di tale istituto, non può sostenersi che nella procura speciale conferita alla parte civile debba essere specificato il nominativo del destinatario della pretesa risarcitoria, per cui occorrerebbe espressamente indicare che essa è rivolta anche nei confronti del responsabile civile.

Tale atto, infatti, è evidentemente finalizzato a tutelare gli interessi economici della parte civile nella misura più ampia. D'altronde, all'epoca del rilascio della procura, il responsabile civile sicuramente non è ancora compreso tra i soggetti del processo.

5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno rigettati.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.) nonché, tenuto conto della natura e della complessità del procedimento, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili e in proprio e quale esercente la potestà sul minore che vanno liquidate in complessivi euro quattromiladuecento oltre spese generali, IVA e CPA.

Poiché una delle parti civili è minorenni, va ordinata l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003.

P. Q. M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [redacted] in proprio e quale esercente la potestà sul minore [redacted] che liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 novembre 2020.


Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Giacomo Fenu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 15 FEB. 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Galardo

